

## *Condanna condizionata al verificarsi un evento futuro: ammissibile*

Trib. Lamezia Terme, sentenza 1 marzo 2013 (est. Giusi Ianni)

### **SENTENZE CONDIZIONATE – EFFICACIA DELLA CONDANNA SUBORDINATA AL DETERMINARSI DI UN EVENTO – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE**

Per il principio di economia dei giudizi sono ammesse nel nostro ordinamento le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al determinarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se e in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento pure attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenta differito ed incerto, purché il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione

#### **PREMESSO IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 31 agosto 2010, il dott. C, nella qualità di curatore del fallimento della "... s.r.l.", premesso che la società *in bonis* aveva sottoscritto in data 12 marzo 2003 con ... s.p.a., quale delegataria anche delle coassicuratrici ... e ... .., polizza assicurativa destinata a coprire i rischi (anche) da incendio degli opifici industriali della ..., interessati in data 20 febbraio 2010 da un vasto incendio di origine dolosa, ha chiesto ingiungersi alla ... s.p.a. (quale successore di ... s.p.a. è ...) e a ... il pagamento della complessiva somma di euro 11.017.578,47, quale misura dell'indennizzo quantificata dal collegio di periti nominati in conformità alle condizioni di polizza. Avverso il decreto ingiuntivo così ottenuto dalla Curatela – munito di clausola di provvisoria esecutorietà – hanno proposto opposizione le società ingiunte, osservando che il provvedimento monitorio opposto era stato emesso sulla base di una perizia contrattuale vincolante per le parti solo in merito al *quantum debeatur*, non anche in merito all'indennizzabilità dell'evento, quale circostanza da esse contestata, alla luce del carattere verosimilmente doloso dell'incendio, non inquadrabile tra le condizioni di operatività della garanzia assicurativa (art. 2.2 lettera c). Le stesse opposenti hanno osservato che la natura dolosa dell'incendio era stata ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che aveva aperto un'indagine sullo specifico fatto a carico di ignoti; la stessa polizza, inoltre, secondo le allegazioni delle assicuratrici, era stata oggetto di sequestro preventivo in ambito di altro procedimento penale a carico del l.r.p.t. della società poi fallita – I... – sicché l'eventuale credito fondato su quel documento doveva considerarsi privo del requisito dell'esigibilità e, come tale, inidoneo a legittimare l'emissione di un provvedimento monitorio. Nelle more dell'incardinazione del processo di opposizione è sopravvenuta sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro di revoca, per ragioni procedurali, della dichiarazione di fallimento della ... s.r.l.: hanno, pertanto, resistito all'opposizione tanto la curatela del fallimento ... s.r.l. (che ha fondato la propria legittimazione passiva sul mancato passaggio in giudicato della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, oggetto di prossima impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, giusta autorizzazione del Giudice Delegato) quanto la società medesima (che ha ritenuto di essere tornata *in bonis* per effetto della sentenza di revoca, da ritenersi immediatamente efficace ed esecutiva). Non essendo stata, poi, impugnata la citata sentenza, il giudizio è stato proseguito dalla sola società tornata *in bonis*. Tanto la curatela, quanto la ... hanno, comunque, evidenziato l'obbligatorietà per le parti dell'accertamento compiuto in sede peritale – e posto alla base del provvedimento opposto – come espressamente previsto dall'art. 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché l'indennizzabilità dell'evento-incendio a prescindere dalle cause di esso, come evincibile da un'interpretazione complessiva delle clausole della polizza assicurativa.

Sempre nel corso del giudizio è stata, altresì, prodotta sentenza della Suprema Corte di Cassazione, depositata il 29 ottobre 2010, con cui è stata annullata l'ordinanza confermativa emessa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in sede di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo a carico dell'I. (inclusivo anche della polizza ...), con rinvio al medesimo giudice per una nuova valutazione sulla base dei rilievi indicati dal giudice di legittimità. La causa è stata istruita solo documentalmente.

## **RITENUTO IN DIRITTO**

**1.** L'opposizione deve essere definita nei termini che seguono.

**1.1.** Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate da ..

In particolare:

- a) l'eccezione afferente la tardiva iscrizione a ruolo della causa è del tutto infondata, sia perché il giudizio risulta iscritto a ruolo il giorno successivo alla notifica al curatore, sia perché nelle more del presente giudizio il legislatore ha stabilito, nel modificare la formulazione dell'art. 645 c.p.c., che per i giudizi instaurati antecedentemente alla riforma (come quello oggetto della presente sentenza) la dimidiazione dei termini deve considerarsi imposta solo ove l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis c.p.c. (legge 29 dicembre 2011, n. 218);
- b) altrettanto infondata è l'eccezione riguardante il difetto di procura del difensore delle due compagnie di assicurazione oppponenti, basata su un ipotizzato conflitto di interesse tra le due società invero del tutto inesistente, stante la comunanza di interesse e di posizione processuale.

Va disattesa, altresì, l'eccezione pregiudiziale sollevata dalle oppponenti, le quali hanno chiesto la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale instaurato in relazione all'incendio che ha colpito la sede della ... il 20 febbraio 2010: la questione, infatti, è anzitutto mal posta, poiché allo stato non esiste (o, comunque, non è stato documentato dalle parti) un *processo* suscettibile di legittimare la sospensione, ma solo un *procedimento* penale peraltro archiviato; in secondo luogo, nessuna pregiudizialità esiste tra il presente giudizio e quello che eventualmente si instaurerà a seguito di un ipotetico esercizio dell'azione penale da parte del PM, dovendo questo giudice verificare condizioni e presupposti differenti da quelli rimessi alla cognizione del giudice penale.

Deve osservarsi, infine, che essendo intervenuta in corso di causa la revoca del fallimento della ... unico contraddittore nel presente giudizio di opposizione deve considerarsi la società tornata *in bonis* (ciò, tra l'altro, permette di ritenere assorbite anche le censure delle società oppponenti afferenti la legittimazione del curatore, dott. C, ad agire in via monitoria, anche alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a valutare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore con la domanda monitoria: cfr., tra le tante, Cass. 27 giugno 2004, n. 11762).

**1.2.** Quanto al merito, deve osservarsi che è incontestato, oltre che ampiamente documentato, che ..abbia sottoscritto con la .., quale delegata delle coassicuratrici ... e ..., la polizza n. .. che, pur essendo denominata "*polizza incendio per tutti i rischi*" configura tra le cause di esclusione gli atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio (art. 2.2 CGA).

Premesso, quindi, che come correttamente osservato dalle società oppponenti, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento, tramite perizia contrattuale, del danno astrattamente risarcibile non impedisce alle parti di sollevare in giudizio questioni preliminari di merito concernenti la stessa esistenza del diritto all'indennizzo, trattandosi di questioni sottratte alla competenza dei periti (Cass. 13 marzo 2012, n. 2961), occorre interpretare la predetta clausola che, secondo la ..., non riguarderebbe l'incendio di natura dolosa, bensì l'incendio conseguente a condotte dolose di terzi, evidentemente finalizzate alla commissione di diversi reati.

La questione, evidentemente, ha stretta rilevanza concreta in quanto tutte le risultanze istruttorie a disposizione del Tribunale portano a ritenere l'incendio del febbraio 2010 ascrivibile all'opera dolosa di terzi (conclude in tal senso anche la perizia contrattuale in atti, nell'esame delle cause dell'evento).

E' da ritenere, invero, che la clausola contenuta nel contratto di assicurazione non possa essere interpretata nel senso prospettato dalle società oppponenti, pena lo svuotamento da ogni contenuto della garanzia assicurativa (denominata, si ricordi, "tutti i rischi"). E' evidente, infatti, che escludere dalla copertura l'incendio doloso provocato da terzi significa praticamente svuotare il rischio assicurato – limitandolo al solo incendio colposamente creato da terzi - in maniera del tutto incompatibile con le premesse e il dichiarato fine del contratto, che è quello di assicurare, appunto, tutti i rischi riguardanti l'evento "incendio". Come, inoltre, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 aprile 2010, n. 10596) l'interpretazione di un contratto di assicurazione deve effettuarsi, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, anche alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall'assicurato e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore, sicché proprio la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni. Nel caso di specie, a fronte di un premio annuo di oltre 13.000,00 euro, non potrebbe giustificarsi una circoscrizione della copertura assicurativa al solo incendio colposo provocato dai terzi ovvero al solo incendio accidentale. La clausola limitativa di cui al punto 2.2. va, pertanto, riferita all'incendio che sia conseguenza dell'atto doloso di terzi finalizzato alla commissione di un diverso reato, quale fattispecie non ricorrente nel caso di specie.

Infondata è anche l'eccezione relativa alla non spettanza dell'indennizzo per mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte dell'assicurato, che farebbe venire meno l'obbligo di pagamento dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1898, comma 5, c.c. e l.4. c.g.a.: le società oppponenti, infatti, fondano la propria deduzione sulla circostanza che lo stesso ..., legale rappresentante pro-tempore della società, avrebbe dichiarato, in sede di sopralluogo da parte dei periti, di aver subito in passato minacce e attentati alla sua persona. Per aversi, tuttavia, aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1898 cod.civ., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. 18 gennaio 2000, n. 500). Nel caso di specie, l'I., ha riferito di minacce alla sua persona e nessuna incidenza diretta e immediata vi è con il rischio assicurato, afferente, invece, ai suoi beni e alla sua attività di impresa.

Quanto, infine, a paventate dichiarazioni false e reticenti da parte dell'assicurato, occorre osservare che pur comparso tale deduzione tra i motivi di opposizione (punto E2 dell'atto di opposizione), le oppponenti omettono di indicarne gli elementi costitutivi, ricollegando le dichiarazioni false e reticenti non al momento genetico della stipula del contratto di assicurazione (quale fattispecie legittimante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1892 c.c.), bensì all'aggravamento successivo del rischio, quale censura di cui si è detto appena sopra.

Poiché, quindi, non possono prendersi in esame in questa sede le eccezioni rivolte in ordine alle risultanze della perizia contrattuale (impugnabile solo per errore, violenza o dolo, non dedotte nel caso di specie) va accertato il dovere delle società oppponenti di corrispondere, in proporzione alle rispettive quote, le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto.

**1.3.** Coglie, tuttavia, parzialmente nel segno la censura afferente la legittimazione della ,, a percepire la relativa somma: la polizza sottoscritta dalla società oppposta, infatti, risulta vincolata in favore del ,, s.p.a. ed è espressamente previsto l'obbligo del contraente di pagare al ,, s.p.a. la liquidazione del sinistro (anche in ossequio all'art. 11 del contratto di mutuo intervenuto tra ,, e ,,) ovvero di pagarlo all'assicurato con il consenso scritto dell'istituto di credito. Non essendo,

pertanto, il predetto istituto di credito parte del giudizio ed essendo i rapporti tra ,, e ,,s.p.a. estranei al *thema decidendum* oggi all'esame del Tribunale, ci si deve in questa sede limitare alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e all'accertamento della debenza delle somme oggetto della perizia arbitrale (fermo restando l'obbligo delle opposenti di corrispondere al ,, s.p.a. le relative somme e la necessità di regolamentare i rapporti interni tra ,, s.p.a. e ,, per quanto riguarda l'eccedenza del dovuto). E' possibile, tuttavia, la condanna alla corresponsione delle relative somme direttamente in favore di ,, condizionatamente al consenso scritto del ,, s.p.a., coerentemente alle previsioni di polizza (sull'ammissibilità di una condanna condizionale nell'ordinamento processuale civile si veda Cass., 9 luglio 2009, n. 16135 e, in maniera ancora più pertinente al caso di specie, Cass. 13 aprile 2000, n. 4809, secondo cui *"Per il principio di economia dei giudizi sono ammesse nel nostro ordinamento le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al determinarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se e in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento pure attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenta differito ed incerto, purché il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione"*). Nel caso di specie, infatti, il consenso di ,, .. s.p.a., dovendo necessariamente rivestire la forma scritta, non richiede ulteriori accertamenti in sede di cognizione e potrà essere, eventualmente sindacato, ove ritenuto non valido, in sede di esecuzione.

Resta assorbita ogni diversa questione.

2. Va, altresì, evidentemente rigettata la domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale dalle opposenti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: la curatela del fallimento .., infatti, ha portato ad esecuzione un titolo legittimamente ottenuto da questo Tribunale e nessun rimprovero a titolo di dolo o colpa grave può essere mosso alla curatela ovvero alla società *in bonis* (che ha proseguito l'azione), tant'è che la presente sentenza si conclude con l'accertamento della debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, con l'unico limite del vincolo in favore di terzo soggetto (il quale vanta, verosimilmente, un credito inferiore a quello portato dal decreto medesimo, alla luce dell'ammontare della somma data a mutuo che si ricava dal contratto in atti).

3. La complessità in fatto e in diritto della causa ed il rigetto di gran parte delle eccezioni delle opposenti legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ... s.p.a., quale impresa incorporante la .. s.p.a., nei confronti della curatela del fallimento .. s.r.l. e poi della società *in bonis*, con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2010, così provvede:

1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Accerta la tenutezza delle opposenti alla corresponsione, a titolo di liquidazione del sinistro del 20 febbraio 2010 e in proporzione alle rispettive quote, della somma di euro 11.017.578,47, come accertata nella perizia contrattuale in atti;
3. Condanna, per le ragioni rappresentate in parte motiva, le opposenti alla corresponsione, in proporzione delle rispettive quote, della predetta somma direttamente in favore di ... s.p.a. condizionatamente al consenso scritto di S... s.p.a.;
4. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente;
5. Dichiaro le spese e competenze di lite integralmente compensate tra le parti;
6. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 1 marzo 2013

IL CASO.it